



**REGOLAMENTO**  
**per**  
**l'ASSISTENZA ECONOMICA**  
**del Comune di Capaci**

(approvato con Delibera consiliare n. 52 del 30.09.2004)

## Art. 1

### OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, in esecuzione della L.R 9.5.1986 n. 22, disciplina l'assistenza economica che l'Amministrazione Comunale eroga in favore dei soggetti e/o nuclei familiari che versano in condizioni di disagio economico.

Tale disciplina regolamentare mira ad individuare appositi criteri, procedure e modalità per la determinazione dei contributi in relazione all'indagine sulla condizione socio- economica dei richiedenti.

## Art. 2

### BENEFICIARI DELL'ASSISTENZA ECONOMICA

Le prestazioni di cui al presente regolamento sono rivolte ai cittadini e/o nuclei familiari residenti nel Comune, che si trovino in particolare condizioni di disagio economico, sociale, culturale, in particolare a:

- 1) famiglie con reddito inferiore al minimo vitale
- 2) famiglie monoparentali (ragazze madri, vedove, donne separate anche di fatto e/o divorziate, con figli minori)
- 3) anziani in particolare stato di bisogno
- 4) ex detenuti e persone soggette a provvedimenti di restrizione della libertà personale
- 5) malati gravi in particolare stato di bisogno
- 6) persone affette da HIV

## Art.3

### FORME DI ASSISTENZA ECONOMICA

L'Assistenza Economica si articola in:

A) **Assistenza continuativa**, che consiste nell'erogazione di contributi, in denaro e/o in buoni spesa, che verranno corrisposti nell'arco dell'anno tenendo conto anche della disponibilità del Bilancio Comunale.

Sono motivi di esclusione dall'assistenza economica continuativa i seguenti elementi:

- 1) reddito superiore al doppio del minimo vitale

2) rifiuto da parte dell'utente di soluzioni alternative (es. servizio civico) o di offerte di lavoro.

3) possesso di beni mobili e/o immobili (esclusa la casa di abitazione) tenuto conto della loro commerciabilità;

B) **Assistenza temporanea**, che consiste in un contributo mensile in denaro o in buoni spesa da erogare per un massimo di cinque volte nell'arco dell'anno solare a quei cittadini che si trovano in situazioni personali o familiari tali da incidere in forma determinante sulle risorse di cui il soggetto/nucleo normalmente dispone.

L'assistenza economica temporanea si esclude per gli stessi motivi elencati per l'assistenza economica continuativa esplicitati nello stesso articolo.

C) **Assistenza straordinaria**, ovvero un contributo erogabile fino a un massimo di due volte nell'arco dell'anno solare, finalizzato al superamento di una situazione imprevista ed eccezionale incidente sulle condizioni di vita normale del soggetto/ nucleo e tale da richiedere un intervento urgente.

In particolare tale contributo viene erogato per:

1) persone/nuclei con gravi patologie per le quali necessitano cure costose non coperte dal S.S.N.

2) persone/nuclei colpita da improvvisa perdita dell'unica fonte reddituale

3) persone che versano in gravi situazioni di disagio per motivi straordinari non contemplati ai punti 1) e 2)

L'importo massimo erogabile è di euro 500,00 per ogni assistenza straordinaria erogata .

L'assistenza in forma straordinaria si esclude per i seguenti motivi:

1) rifiuto di soluzioni alternative all'A.E.S. o offerte di lavoro

2) possesso di beni mobili , o di beni immobili oltre la casa di abitazione, che inducano ad escludere lo stato di bisogno .

E' fatto obbligo ai beneficiari di assistenza economica di comunicare tempestivamente all'Ufficio di Servizio Sociale qualsiasi variazione della situazione familiare ed economica che dovesse verificarsi nel periodo di erogazione

dell'assistenza o nel periodo che intercorre tra la richiesta e l'erogazione, che comporti la perdita dei requisiti per il mantenimento o la concessione, in toto o in parte, del sussidio.

L'assistenza economica può essere finalizzata alla realizzazione di un progetto concordato con il richiedente, formulato dall'assistente sociale e finalizzato al superamento della condizione di bisogno.

#### Art.4

#### ASSISTENZA IN CASI URGENTI

L'Amministrazione Comunale interviene in quei casi urgenti e comprovati da idonea certificazione con una A.E. straordinaria in forma urgente ed immediata, che consiste in un contributo economico immediato, a valersi sui fondi dell'intervento specifico di bilancio su disposizione del Sindaco, con determina del Dirigente Servizi Sociali, concesso in favore dei cittadini anche temporaneamente presenti nel territorio.

L'importo del contributo economico viene detratto dal totale dell'intervento di A.E. in atto erogato al medesimo beneficiario o comunque previsto a suo favore.

#### Art. 5

#### REQUISITI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Ogni cittadino può presentare richiesta per l'ammissione al beneficio di assistenza economica purché presenti i seguenti requisiti:

- a) maggiore età
- b) residenza nel territorio comunale da almeno 24 mesi per l'erogazione dell'assistenza continuativa e temporanea, mentre per l'assistenza straordinaria e per i vedovi con figli minori, separati (di fatto e/o legalmente) e/o divorziati con figli minori ,è richiesta la residenza da almeno 6 mesi.

Per ogni nucleo familiare può presentare istanza solo una persona. La richiesta deve essere preferibilmente presentata dall'intestatario della scheda anagrafica

all'Ufficio di Servizio sociale sull'apposita istanza contenente il modello di autocertificazione dal quale risulti:

- 1) la composizione del nucleo familiare o del nucleo di convivenza di tipo familiare
- 2) la situazione reddituale relativa ai componenti maggiorenni e il possesso di beni mobili registrati e immobili
- 3) la posizione lavorativa dei componenti di età superiore agli anni sedici
- 4) l'autocertificazione relativa alla posizione reddituale e a quella lavorativa
- 5) la documentazione comprovante la situazione reddituale (Attestazione ISEE completa di Dichiarazione sostitutiva unica) e il bisogno o i bisogni per i quali si richiede l'assistenza economica.

Al fine dell'ammissione al beneficio dell'A.E. vengono considerati i redditi complessivi a qualsiasi titolo percepiti da ogni componente il nucleo familiare; nessuna somma può essere esclusa dal computo per il calcolo del reddito.

Per quanto attiene al presente regolamento, per nucleo familiare viene inteso l'insieme delle persone, maggiorenni e minorenni, conviventi allo stato della presentazione dell'istanza, a nulla rilevando una eventuale difformità tra tale insieme e la composizione della famiglia come ricavabile dagli elenchi anagrafici e/o dalla attestazione ISEE.

## Art.6

### CRITERI PER IL CALCOLO DEL CONTRIBUTO

L'erogazione del contributo di A.E. è commisurato al minimo vitale che, ai sensi del DPRS 28/05/87, risulta essere la soglia minima di reddito necessario per il soddisfacimento dei bisogni indispensabili di vita sia individuali che familiari.

Il minimo vitale viene calcolando applicando la seguente tabella:

- |  |                      |
|--|----------------------|
| • intestatario scheda anagrafica   | 75% della quota base |
| • coniuge o convivente   | 25% della quota base |
| • figlio convivente di età compresa tra zero e tre anni (non compiuti alla data della presentazione dell'istanza di A.E) | 50% della quota base |

- figlio convivente di età compresa tra tre e quattordici anni (non compiuti alla data della presentazione dell'istanza ) 35% della quota base
- altri familiari o conviventi nel nucleo 15% della quota base

Viene definita **quota base** la cifra corrispondente alla pensione minima INPS (assegno sociale)

Per ogni nucleo richiedente A.E. il minimo vitale viene determinato aggiungendo alla somma delle percentuali sopra riportate, in relazione ai componenti del nucleo, la metà del canone di locazione dell'abitazione.

#### Art. 7

#### MOMENTI PRELIMINARI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Costituiscono momenti preliminari all'ammissione ai benefici del servizio di assistenza economica:

- 1) accertamento dei requisiti e relazione dell'assistente sociale
- 2) valutazione di offerta di servizi e prestazioni alternative

#### Art.8

#### ISTRUTTORIA E COMPITI DELL'UFFICIO DI S.S.

Per l'esame e l'istruttoria di tutte le richieste di contributo di A.E., l'Ufficio di Servizio Sociale si avvarrà della relazione dell'Assistente Sociale e, ove si ritenga necessario, dell'apporto della P.M.

L'Assistente Sociale, a seguito di visita domiciliare, redige la relazione.

La visita domiciliare viene effettuata una volta l'anno per ogni persona/nucleo richiedente il contributo di A.E. , supportata da autocertificazione periodica.

Ogni richiesta di contributo di A.E. deve essere presentata e protocollata presso gli uffici preposti del Comune.

La domanda viene accolta dall'ufficio di S.S. solo se è completa della documentazione riportata nell'apposito modulo predisposto dall'Ufficio.

## Art.9

L'Ufficio di Servizio Sociale si riserva la facoltà di stabilire i tempi durante l'anno in cui può essere presentata l'istanza attraverso la pubblicazione di apposito bando (per l'A.E. temporanea e continuativa).

L'Ufficio di Servizio Sociale trasmette le richieste di contributo di A.E. per le quali l'assistente sociale ha espresso parere favorevole al Dirigente, e predispone un elenco dei beneficiari che verrà convalidato dalla Giunta Municipale relativamente agli importi.

Il Dirigente, con propria determinazione, ammette i richiedenti all'erogazione dei benefici previsti.

Nel caso in cui un componente del nucleo familiare stia in atto svolgendo un'attività retribuita nell'ambito di specifici progetti a carattere comunale o sovracomunale (es. cantiere di lavoro, attività d'integrazione lavorativa anziani, etc..) l'erogazione del contributo verrà sospesa fino alla conclusione dell'attività stessa.

I richiedenti non ammessi al servizio non possono, nello stesso anno solare, presentare nuovamente istanza di A.E., a meno che non siano in grado di documentare un disagio diverso rispetto a quello evidenziato nell'istanza respinta.

## Art.10

### SERVIZIO CIVICO

Il beneficiario di assistenza economica è tenuto a svolgere servizio civico, in restituzione del contributo ricevuto, in settori quali:

- custodia, manutenzione, pulizia presso uffici comunali e scuole
- servizi di aiuto alla persona (e in particolare ai minori, disabili e anziani);

Sulla base delle esigenze rilevate sul territorio il Dirigente Servizi Sociali individua le priorità di utilizzo e dispone l'assegnazione dei richiedenti ai vari servizi sopra citati, tenendo conto dell'eventuale riduzione della integrità fisica o psichica comprovata da idonea certificazione medica.

## Art.11

L'erogazione dell'A.E. verrà sospesa nel caso in cui il beneficiario rifiuti lo svolgimento del servizio civico, a meno che dimostri oggettivamente l'impossibilità a

svolgere la prestazione richiesta e sempre che nessun altro componente del nucleo familiare, sia in grado di svolgere tale attività.

#### Art.12

L'impegno lavorativo dei cittadini che svolgono servizio civico non costituisce rapporto di lavoro subordinato, né di carattere pubblico né di carattere privato, in quanto si tratta di attività occasionale a carattere assistenziale non soggetta ad IVA.

I soggetti ammessi compileranno presso l'Ufficio di Servizio Sociale apposito modulo in cui dichiarano di essere consapevoli che detta prestazione non potrà assumere carattere di lavoro subordinato nei confronti del Comune.

L'attività di servizio civico è coperta da assicurazione.

#### Art. 13

Il servizio civico può avere una durata giornaliera compresa tra 1 e tre ore . Il monte ore complessivo di servizio civico verrà calcolato dall'Ufficio in relazione all'importo del contributo erogato, considerando che per 5,00 euro erogati dovrà essere svolta un'ora di servizio. Il numero delle ore lavorative viene riportato all'interno del modulo predisposto dall'Ufficio di Servizio Sociale di cui all'art. 12 in base al rapporto tra il citato compenso orario e il contributo di A.E. erogato.

#### Art.14

#### CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale può effettuare controlli a campione a sorteggio .

I cittadini che abbiano riscosso i contributi sulla base di dichiarazioni mendaci sono tenuti a rimborsare le somme e saranno soggetti a sanzioni penali previste dall'art. 496 del codice Penale.

Per la restituzione l'Amministrazione Comunale utilizzerà la normale procedura per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

#### Art.15

Il presente Regolamento è costituito da 15 articoli compreso il presente.